

---

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**DI**

**CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.,**

**CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. E**

**CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.**

**IN**

**CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.**

**(AI SENSI DELL'ART. 2501-TER COD. CIV.)**

---

I Consigli di Amministrazione di Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (“**CA Cariparma**” o la “**Società Incorporante**”), Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (“**Caricesena**”), Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. (“**Carim**”) e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (“**Carismi**”) (Caricesena, Carim e Carismi, collettivamente, le “**Società Incorporande**”) hanno redatto e predisposto, ai sensi dell’art. 2501-ter cod. civ., il seguente progetto relativo alla fusione per incorporazione di Caricesena, Carim e Carismi in CA Cariparma (il “**Progetto di Fusione**”).

\* \* \* \* \*

## INDICE

<b>1. Premesse</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Società partecipanti alla fusione</b> .....	<b>1</b>
2.1 Società Incorporante.....	1
2.2 Società Incorporande.....	2
<b>3. Situazioni patrimoniali di riferimento</b> .....	<b>2</b>
<b>4. Rapporto di cambio</b> .....	<b>2</b>
<b>5. Modalità di assegnazione delle azioni CA Cariparma</b> .....	<b>3</b>
<b>6. Data dalla quale le azioni della Società Incorporante assegnate in concambio partecipano agli utili</b> .....	<b>4</b>
<b>7. Decorrenza degli effetti della fusione</b> .....	<b>4</b>
<b>8. Trattamento riservato a particolari categorie di azionisti e agli amministratori</b> .....	<b>4</b>
<b>9. Statuto della Società Incorporante</b> .....	<b>6</b>
<b>10. Condizioni della fusione</b> .....	<b>7</b>
<b>11. Scindibilità della fusione</b> .....	<b>7</b>
<b>12. Altre informazioni</b> .....	<b>7</b>

\* \* \* \* \*

## 1. PREMESSE

- (a) CA Cariparma è una società autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "TUB") ed è la capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (il "Gruppo Bancario").
- (b) In data 21 dicembre 2017, in esecuzione di un contratto sottoscritto in data 29 settembre 2017 da CA Cariparma, le Società Incorporande e lo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi (lo "Schema Volontario") e che ha comportato, tra le altre cose, (x) la ripatrimonializzazione da parte dello Schema Volontario delle Società Incorporande per complessivi Euro 464 milioni, (y) il deconsolidamento di crediti deteriorati lordi delle Società Incorporande per complessivi Euro 2,74 miliardi attraverso un'operazione di cartolarizzazione, e (z) la cessione di ulteriori crediti deteriorati lordi delle Società Incorporande per complessivi Euro 286 milioni, CA Cariparma ha acquistato:
- (i) n. 560.000.000 azioni ordinarie di Caricesena, pari al 95,302% del capitale sociale della stessa;
  - (ii) n. 1.000.000.000 azioni ordinarie di Carim, pari al 95,308% del capitale sociale della stessa; e
  - (iii) n. 449.438.202 azioni ordinarie di Carismi, pari al 95,303% del capitale sociale della stessa.
- (c) A seguito delle acquisizioni di cui al punto precedente, CA Cariparma e le Società Incorporande hanno ravvisato l'opportunità di addivenire alla fusione per incorporazione di ciascuna delle Società Incorporande nella Società Incorporante con i principali obiettivi di (i) semplificare la struttura societaria del Gruppo Bancario, (ii) massimizzare il grado di uniformità nell'applicazione delle politiche commerciali, di gestione del credito e delle linee strategiche all'interno del Gruppo Bancario, (iii) ridurre il numero di attività di natura gestionale e amministrativa, creando significative sinergie di costo e (iv) potenziare la rete commerciale del Gruppo Bancario.
- (d) In data 8 febbraio 2018, i Consigli di Amministrazione rispettivamente di CA Cariparma, Caricesena, Carim e Carismi hanno approvato il Progetto di Fusione e i dati rilevanti delle connesse situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2017 agli effetti dell'art. 2501-*quater* cod. civ. Sul Progetto di Fusione si sono altresì espressi favorevolmente gli amministratori indipendenti delle società partecipanti alla fusione, ai sensi delle rispettive procedure per le operazioni con parti correlate in vigore presso le società interessate.

## 2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### 2.1 Società Incorporante

**Crédit Agricole Cariparma S.p.A.**, società per azioni con sede legale in Parma, Via Università n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02113530345, iscritta

all'albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 5435. Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di redazione del presente Progetto di Fusione è di Euro 934.837.845,00.

## **2.2 Società Incorporande**

**Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.**, società per azioni con sede legale in Cesena (FC), Piazza Leonardo Sciascia n. 141, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena n. 02155830405, iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari n. 5726. Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di redazione del presente Progetto di Fusione, è di Euro 434.578.832,80.

**Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.**, società per azioni con sede legale in Rimini, Piazza Ferrari n. 15, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini n. 00205680408, iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari n. 6285.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di redazione del presente Progetto di Fusione è di Euro 172.530.179,00.

**Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.**, società per azioni con sede legale in San Miniato (PI), Via IV Novembre n. 45, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa n. 01217600509, iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari n. 5181. Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di redazione del presente Progetto di Fusione, è di Euro 192.215.392,00.

## **3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO**

Le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-*quater* cod. civ. sono riferite alla data del 31 dicembre 2017 e sono state approvate dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione, nei loro dati rilevanti, contestualmente al presente Progetto di Fusione.

## **4. RAPPORTO DI CAMBIO**

La fusione comporterà l'annullamento di tutte le azioni delle Società Incorporande e l'assegnazione in concambio di nuove azioni ordinarie CA Cariparma ai soci delle Società Incorporande diversi da CA Cariparma e dalle Società Incorporande stesse. Le azioni delle Società Incorporande detenute da CA Cariparma e dalle Società Incorporande saranno invece annullate senza concambio.

Ai fini dell'individuazione dei valori da attribuire a ciascuna delle società partecipanti alla fusione per la valutazione dei rapporti di cambio tra le azioni CA Cariparma e le azioni di ciascuna delle Società Incorporande (i "**Rapporti di Cambio**"), i Consigli di Amministrazione si sono avvalsi dell'aiuto di *advisor* finanziari di comprovata professionalità ed esperienza, e in particolare di Equita SIM S.p.A. (per le Società Incorporande) e Lazard S.r.l. (per la Società Incorporante).

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione hanno determinato i seguenti Rapporti di Cambio, che sono stati confermati essere congrui dagli *advisor* finanziari:

**n. 0,070 azioni CA Cariparma da assegnare agli azionisti di Caricesena diversi da CA**

**Cariparma e dalle Società Incorporande per ogni n. 1 azione di Caricesena posseduta prima della fusione (il “Rapporto di Cambio Caricesena”)**

**n. 0,032 azioni CA Cariparma da assegnare agli azionisti di Carim diversi da CA Cariparma e dalle Società Incorporande per ogni n. 1 azione di Carim posseduta prima della fusione (il “Rapporto di Cambio Carim”)**

**n. 0,043 azioni CA Cariparma da assegnare agli azionisti di Carismi diversi da CA Cariparma e dalle Società Incorporande per ogni n. 1 azione di Carismi posseduta prima della fusione (il “Rapporto di Cambio Carismi”).**

Non sono previsti conguagli in denaro. Qualora, in applicazione dei Rapporti di Cambio, spettasse agli azionisti delle Società Incorporande di ricevere un numero non intero di azioni di CA Cariparma, quest’ultima procederà alla consegna di azioni CA Cariparma fino a concorrenza del numero intero arrotondato per difetto, e riconoscerà agli azionisti il controvalore dei diritti frazionari al valore delle azioni CA Cariparma, utilizzando a tal fine quale parametro di riferimento il patrimonio netto di CA Cariparma risultante dal bilancio al 31 dicembre 2017, al netto di eventuali distribuzioni di utili maturati sino al 31 dicembre 2017, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. I soci delle Società Incorporande che non detengano un numero di azioni sufficiente a vedersi assegnata in concambio almeno una azione della Società Incorporante CA Cariparma avranno comunque la facoltà di richiedere l’assegnazione di una azione CA Cariparma versando alla Società Incorporante il controvalore della frazione di azione mancante per raggiungere l’unità determinato sulla base dello stesso valore attribuito alle azioni CA Cariparma ai fini della liquidazione dei resti.

Le ragioni che giustificano i Rapporti di Cambio sono illustrate nelle relazioni redatte dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione ai sensi dell’art. 2501-*quinquies* cod. civ., che saranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.

Le società partecipanti alla fusione provvederanno a richiedere congiuntamente al Tribunale delle Imprese di Bologna, competente secondo la sede della Società Incorporante, la nomina di un esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità dei Rapporti di Cambio ai sensi dell’art. 2501-*sexies* cod. civ.

## **5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI CA CARIPARMA**

La fusione sarà perfezionata mediante:

- (a) l’annullamento di tutte le azioni delle Società Incorporande;
- (b) l’attribuzione agli azionisti di Caricesena diversi da CA Cariparma e dalle Società Incorporande di azioni ordinarie di CA Cariparma in base al Rapporto di Cambio Caricesena;
- (c) l’attribuzione agli azionisti di Carim diversi da CA Cariparma e dalle Società Incorporandedi azioni ordinarie di CA Cariparma in base al Rapporto di Cambio Carim; e
- (d) l’attribuzione agli azionisti di Carismi diversi da CA Cariparma e dalle Società Incorporande

di azioni ordinarie di CA Cariparma in base al Rapporto di Cambio Carismi.

I possessori di Warrant Caricesena (come di seguito definiti) preserveranno il diritto di sottoscrivere azioni della Società Incorporante in base al rapporto d'esercizio adeguato in funzione del Rapporto di Cambio Caricesena, come indicato alla successiva Sezione 8.

Le azioni ordinarie di CA Cariparma a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti delle Società Incorporande secondo le modalità di assegnazione e le procedure previste per l'assegnazione di azioni in regime di dematerializzazione, successivamente alla data di efficacia della fusione.

Si evidenzia che le azioni CA Cariparma non sono ammesse a sistemi multilaterali di negoziazione e pertanto sono da considerarsi strumenti finanziari illiquidi.

#### **6. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI**

Le azioni ordinarie di CA Cariparma che saranno assegnate agli azionisti delle Società Incorporande diversi da CA Cariparma e dalle Società Incorporande sulla base dei Rapporti di Cambio avranno data di godimento 1 gennaio 2018, fermo restando, per quanto occorrer possa, che i nuovi soci che riceveranno in concambio azioni CA Cariparma non avranno diritto ad eventuali distribuzioni di utili maturati sino al 31 dicembre 2017. Fermo quanto precede, tali azioni attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della Società Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione.

#### **7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

La data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., sarà corrispondente con la data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese previste dall'art. 2504 cod. civ., ovvero con l'eventuale data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Società Incorporande.

Ai fini contabili, secondo la facoltà prevista dall'art. 2504-*bis*, comma 3, cod. civ., le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui la fusione ha effetto civilistico.

Nell'ambito dell'atto di fusione verrà definita la decorrenza degli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, potendosi prevedere, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la retrodatazione della stessa al primo giorno dell'esercizio in cui la fusione ha effetto civilistico.

#### **8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI AZIONISTI E AGLI AMMINISTRATORI**

Si evidenzia che, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 3

luglio 2016, Caricesena ha assegnato gratuitamente a coloro che erano azionisti alla data del 23 settembre 2016 n. 4 warrant per ogni azione Caricesena posseduta (i “**Warrant Caricesena**”), ciascuno dei quali attribuisce al possessore il diritto di sottoscrivere, a certe condizioni e in determinati periodi di tempo, una azione ordinaria Caricesena ad un prezzo di Euro 0,50. Secondo quanto previsto dall’art. 6 del regolamento dei Warrant Caricesena, il Consiglio di Amministrazione di Caricesena ha deliberato, in una con il Progetto di Fusione, di apportare al regolamento medesimo le modifiche necessarie ad assicurare ai possessori dei Warrant Caricesena diritti equivalenti anche a seguito della fusione, adeguando il rapporto di esercizio dei Warrant Caricesena in funzione del Rapporto di Cambio Caricesena, e riconoscendo ai possessori di Warrant Caricesena il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di CA Cariparma in luogo di quelle Caricesena sulla base del rapporto di esercizio così modificato.

Il presente Progetto di Fusione recepisce e fa proprie le modifiche del regolamento dei Warrant Caricesena sopra indicate e, per l’effetto, prevede che:

- (a) i Warrant Caricesena precedentemente denominati “Warrant Azioni Ordinarie Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. 23/09/2016-23/09/2021”, assumeranno la nuova denominazione di “Warrant Azioni Ordinarie Crédit Agricole Cariparma S.p.A. 23/09/2016-23/09/2021”; e
- (b) il rapporto di esercizio sarà modificato per attribuire a ciascun titolare di Warrant Caricesena il diritto di sottoscrivere, al medesimo prezzo di esercizio di Euro 0,50, n. 0,070 azioni di CA Cariparma per ciascun Warrant Caricesena posseduto. Qualora, in applicazione del nuovo rapporto di esercizio, spettasse ai titolari di Warrant Caricesena di sottoscrivere un numero non intero di azioni di CA Cariparma, quest’ultima procederà alla consegna di azioni CA Cariparma fino a concorrenza del numero intero arrotondato per difetto, e riconoscerà ai titolari di Warrant Caricesena il controvalore dei diritti frazionari al valore delle azioni CA Cariparma, utilizzando a tal fine quale parametro di riferimento il patrimonio netto di CA Cariparma risultante dall’ultimo bilancio disponibile, al netto di eventuali distribuzioni di utili maturati sino alla relativa data di riferimento, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Per gli effetti di cui all’art. 2503-*bis*, comma 2, cod. civ., non sono in circolazione obbligazioni delle società partecipanti alla fusione che attribuiscono ai loro portatori una facoltà di conversione dei propri titoli di debito in azioni.

Con riferimento al prestito obbligazionario emesso da Carismi e denominato “Carismi 5,25% 2014-2019 subordinato con facoltà di rimborso in azioni”, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Carismi ha comunicato al pubblico in data 28 giugno 2016 la volontà di non procedere al rimborso del prestito mediante la sua conversione in azioni; non è previsto, né sarà quindi deliberato, alcun aumento di capitale di CA Cariparma a servizio della conversione medesima. In occasione dell’approvazione del presente Progetto di Fusione, il Consiglio di Amministrazione di Carismi ha confermato il proprio impegno irrevocabile a non procedere al rimborso del prestito mediante la sua conversione in azioni e a comunicare al pubblico tale intenzione nelle forme prescritte dal regolamento del prestito obbligazionario.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

## 9. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Contestualmente all'approvazione del presente Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di CA Cariparma sarà chiamata ad approvare le modifiche dello statuto sociale necessarie per dare corso alla fusione, ed in particolare:

- (a) un aumento di capitale di massimi nominali Euro 1.931.935,00, mediante emissione di massime n. 1.931.935 azioni ordinarie da nominali Euro 1 ciascuna, da assegnare in concambio ai titolari delle azioni ordinarie Caricesena diversi da CA Cariparma e dalle Società Incorporande sulla base del Rapporto di Cambio Caricesena;
- (b) un aumento di capitale di massimi nominali Euro 1.543.042,00, mediante emissione di massime n. 1.543.042 azioni ordinarie da nominali Euro 1 ciascuna, da assegnare in concambio ai titolari delle azioni ordinarie Carim diversi da CA Cariparma e dalle Società Incorporande sulla base del Rapporto di Cambio Carim;
- (c) un aumento di capitale di massimi nominali Euro 950.938,00, mediante emissione di massime n. 950.938 azioni ordinarie da nominali Euro 1 ciascuna, da assegnare in concambio ai titolari delle azioni ordinarie Carismi diversi da CA Cariparma e dalle Società Incorporande sulla base del Rapporto di Cambio Carismi; e
- (d) un aumento di capitale di massimi nominali Euro 7.727.737,00, mediante emissione di massime n. 7.727.737 azioni ordinarie da nominali Euro 1 ciascuna, a servizio della facoltà spettante agli azionisti di Caricesena titolari dei Warrant Caricesena di sottoscrivere, all'esito della fusione, azioni ordinarie di CA Cariparma sulla base del rapporto di esercizio modificato secondo quanto previsto dalla Sezione 8 del presente Progetto di Fusione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del relativo regolamento, i Warrant Caricesena potranno essere esercitati a partire dal 23 marzo 2018, l'ammontare massimo dell'aumento di capitale di cui al precedente punto (a) è stato calcolato tenendo conto, tra le altre cose, del numero massimo di azioni di CA Cariparma di nuova emissione eventualmente da assegnarsi in concambio, fino a concorrenza del numero massimo di azioni Caricesena acquisibili dai possessori dei Warrant Caricesena in caso di integrale esercizio degli stessi prima dell'attuazione della fusione.

In conseguenza delle suddette delibere, con l'attuazione della fusione e subordinatamente al verificarsi delle condizioni sopra specificate, sarà modificato l'art. 5 dello statuto sociale di CA Cariparma.

Il testo dello statuto vigente della Società Incorporante è allegato al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato 3(a).

Il nuovo testo dello statuto della Società Incorporante con le modifiche di cui sarà proposta l'approvazione all'Assemblea Straordinaria è allegato al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato 3(b).

Si dà atto che per effetto dell'attuazione della fusione verranno meno le deleghe ad aumentare il capitale in precedenza conferite ai rispettivi Consigli di Amministrazione da Carim il 18 settembre 2017 e da Carismi il 29 giugno 2017.



## 10. CONDIZIONI DELLA FUSIONE

Il perfezionamento della fusione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle Assemblee Straordinarie delle società partecipanti alla fusione, al rilascio, da parte di Banca Centrale Europea, (i) dell'autorizzazione a procedere alla fusione, ai sensi dell'art. 57 TUB e (ii) dell'autorizzazione ad apportare allo statuto della Società Incorporante le modifiche necessarie a dare corso alla fusione illustrate alla precedente Sezione 9, ai sensi degli art. 56 TUB e 61, comma 3 TUB. L'iscrizione del presente Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese non potrà avvenire prima dell'ottenimento delle suddette autorizzazioni.

## 11. SCINDIBILITÀ DELLA FUSIONE

Il presente Progetto di Fusione è stato redatto in un unico contesto temporale ed espositivo, ferme restando (i) la natura scindibile della fusione, ossia l'autonomia delle singole operazioni di fusione relative a ciascuna delle Società Incorporande e la conseguente possibilità, nel caso in cui sorgano impedimenti o altre ragioni di opportunità che impediscano, ritardino o comunque sconsiglino di dare corso alla fusione di una o alcune delle Società Incorporande nella Società Incorporante, di dare attuazione alla fusione anche in via parziale mediante l'incorporazione di una o alcune soltanto delle Società Incorporande in CA Cariparma e (ii) la possibilità di procedere all'esecuzione della fusione anche con atti separati e/o con effetti a decorrere da date diverse.

Poiché gli aumenti di capitale indicati alla Sezione 9 sono funzionali alle singole operazioni di fusione che si svolgono nel contesto della fusione, non si potrà dare corso alle modifiche statutarie sopra elencate se non si sarà perfezionata la relativa operazione di fusione, e segnatamente:

- (a) non si darà corso all'aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio Caricesena, né all'aumento di capitale a servizio della facoltà di conversione dei Warrant Caricesena se non sarà stata data attuazione alla fusione per incorporazione di Caricesena in CA Cariparma;
- (b) non si darà corso all'aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio Carim se non sarà stata data attuazione alla fusione per incorporazione di Carim in CA Cariparma; e
- (c) non si darà corso all'aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio Carismi se non sarà stata data attuazione alla fusione per incorporazione di Carismi in CA Cariparma.

## 12. ALTRE INFORMAZIONI

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione:

- (a) ai sensi dell'art. 2501-*sexies* cod. civ., procederanno al deposito presso il Tribunale delle Imprese di Bologna di un'istanza congiunta per la nomina di un esperto comune, con il compito di attestare, nella propria relazione, la congruità dei Rapporti di Cambio;
- (b) metteranno a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ.; e

- (c) provvederanno al deposito della documentazione indicata all'art. 2501-*septies* cod. civ. e alla convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie nel rispetto dei termini di legge, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 57 TUB.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente Progetto di Fusione, così come dello statuto della Società Incorporante qui allegato, quali consentiti dalla normativa od eventualmente richiesti dalla Banca Centrale Europea ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Lista degli allegati:


Allegato 3(a) Statuto attualmente vigente della Società Incorporante

Allegato 3(b) Statuto post-fusione della Società Incorporante


\* \* \* \* \*

Milano, 8 febbraio 2018


**CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.**

  
Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
(Ariberto Fassati)


**CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.**

  
Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
(Giancarlo Forestieri)

**CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.**

  
Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
(Guido Corradi)

**CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.**

  
Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
(Divo Gronchi)

Allegato 3(a)

Statuto attualmente vigente della Società Incorporante



**STATUTO  
SOCIALE**

# STATUTO

## INDICE

TITOLO I .....	3
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ.....	3
TITOLO II.....	4
CAPITALE SOCIALE ED AZIONI .....	4
TITOLO III.....	4
GOVERNO SOCIETARIO .....	4
ASSEMBLEA .....	5
5	
AMMINISTRAZIONE.....	8
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	14
TITOLO IV.....	15
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	15
TITOLO V .....	15
CONTROLLI .....	15
TITOLO VI.....	17
RAPPRESENTANZA LEGALE FIRMA SOCIALE.....	17
TITOLO VII.....	18
DIREZIONE GENERALE.....	18
TITOLO VIII .....	18
BILANCIO ED UTILI .....	18
TITOLO IX.....	19
DISPOSIZIONI FINALI.....	19

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

---

#### **ART. 1**

---

1. È costituita una società per azioni denominata "Crédit Agricole Cariparma S.p.A.", che prosegue l'attività dell'originaria Cassa di Risparmio di Parma.
  2. La Società è Banca ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
  3. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A..
  4. La Società è Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e, in quanto tale, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
- 

#### **ART. 2**

---

1. La Società ha sede legale in Parma. Essa può istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.
- 

#### **ART. 3**

---

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.
- 

#### **ART. 4**

---

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente ed anche per il tramite di società controllate.
2. La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere, direttamente ed anche per il tramite di società controllate tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita, inoltre, ogni altra attività strumentale, anche a favore del Gruppo di appartenenza, o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo Bancario.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE ED AZIONI**

---

#### **ART. 5**

---

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 934.837.845,00 (novecentotrentaquattromilioniottocentotrentasettemilaottocentoquarantacinque virgola zero zero), diviso in n. 934.837.845 (novecentotrentaquattromilioniottocentotrentasettemilaottocentoquarantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
  2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
  3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
  4. Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi.
- 

#### **ART. 6**

---

1. La qualità di Socio importa adesione allo Statuto. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.
- 

#### **ART. 7**

---

1. I Soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. È escluso il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **TITOLO III**

### **GOVERNO SOCIETARIO**

---

#### **ART. 8**

---

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
  - a) all'Assemblea dei Soci;
  - b) al Consiglio di Amministrazione;
  - c) al Comitato Esecutivo, ove nominato;
  - d) all'Amministratore Delegato, ove nominato;
  - e) al Collegio Sindacale;



- f) al Direttore Generale, al Condirettore Generale ed ai Vice Direttori Generali, ove nominati.

## **ASSEMBLEA**

---

### **ART. 9**

---

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 

### **ART. 10**

---

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito dell'Unione Europea mediante avviso, pubblicato 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale o comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione (a mero titolo esemplificativo, lettera raccomandata a.r. o a mani, telefax o posta elettronica). L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.
  2. Il diritto di intervento e la rappresentanza dei Soci nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge.
  3. È ammessa la possibilità che l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in collegamento telefonico e/o audiovisivo, a condizione che possa essere accertata in qualsiasi momento, dal Presidente dell'Assemblea, l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L'adunanza si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti chi presiede l'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.
- 

### **ART. 11**

---

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

---

## ART. 12

---

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce, ai sensi del quarto comma del successivo articolo 26.
2. Spetta al Presidente accertare il diritto dei Soci ad intervenire all'Assemblea, constatarne la valida costituzione, accertare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da 2 (due) scrutatori da lui prescelti tra i presenti.
4. Nei casi di cui all'articolo 2375, secondo comma, Codice Civile, ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

---

## ART. 13

---

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con voto palese sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria dei Soci approva altresì:
  - i compensi spettanti ai membri degli organi da essa nominati;
  - le politiche di remunerazione degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo del personale e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei provvedimenti delle autorità tempo per tempo vigenti;
  - gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
  - i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, nonché ad eventuali altre posizioni, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
  - le eventuali proposte di elevare:
    - (i) il rapporto di 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
    - (ii) il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;a condizione che l'Assemblea, chiamata ad assumere le deliberazioni di cui al precedente alinea (i) e (ii), sia costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea viene costituita.
4. All'Assemblea deve essere fornita adeguata informativa in merito all'attuazione delle delibere adottate nell'ambito delle materie sopra elencate.

---

## **ART. 14**

---

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio, ove necessario.

---

## **ART. 15**

---

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si osservano le seguenti disposizioni.
2. Tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero.  
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione i) della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, iii) di una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei membri da eleggere dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché da eventuali regolamenti interni e iv) della loro accettazione della candidatura.
3. Ciascun Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
4. Per l'elezione dei membri degli organi societari si procede come segue. I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, risultando eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
5. Con riferimento ai membri del Collegio Sindacale, il candidato risultato primo per numero di voti assume la carica di Presidente, i candidati successivi in graduatoria assumono la carica di Sindaco effettivo, fino al raggiungimento del numero prestabilito nel presente Statuto, e, infine, sono eletti i Sindaci supplenti, fino al raggiungimento del numero previsto dal presente Statuto.
6. Nel caso in cui più candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun membro o ne sia stato eletto il minor numero. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un candidato ovvero tutte ne abbiano eletto lo stesso numero, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
7. L'applicazione delle presenti disposizioni deve comunque consentire che almeno un candidato venga eletto da parte dei Soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor

quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

8. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti dell'organo saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea.
9. Ove, nei termini, non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

## **AMMINISTRAZIONE**

---

### **ART. 16**

---

1. L'amministrazione della Società spetta esclusivamente agli Amministratori nominati dall'Assemblea, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione della Società, che esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e dei componenti della Direzione Generale, se nominati ai sensi delle successive disposizioni del presente Statuto.
3. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) – che vengono nominati dall'Assemblea, secondo le modalità di cui all'articolo 15, e che rimane invariato fino a diversa determinazione dell'Assemblea medesima.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa applicabile.
5. I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
6. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidente/i.
7. Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto, indicato nella lista a cui apparteneva il candidato cessato, secondo l'ordine progressivo della lista. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo tale meccanismo, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo atti di ordinaria gestione.

8. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di un numero adeguato di Amministratori non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.  
I Consiglieri non esecutivi prendono parte alle procedure di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e gestione dei rischi.
9. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati deve essere costituito da Consiglieri indipendenti, muniti dei requisiti di legge.  
Ferma restando, ove più stringente, l'applicazione di requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile, non possono essere nominati Consiglieri indipendenti i seguenti soggetti:
- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
10. Il venire meno dei requisiti di indipendenza come sopra definiti, in capo ad un Amministratore, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito, in caso contrario l'Amministratore decadrà.
11. Nel caso venga a mancare il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.
12. I Consiglieri indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e fanno parte dei comitati nomine, remunerazione e controllo interno, ove istituiti.
13. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere incarichi esecutivi di amministrazione e direzione, né di controllo in altri gruppi bancari o assicurativi, fatta eccezione per il Gruppo Crédit Agricole.  
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo.

---

## **ART. 17**

---

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. L'Assemblea può inoltre riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
3. La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente e, se nominati, dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di

Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea.

---

## **ART. 18**

---

1. Il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento della funzione di supervisione strategica è investito dei necessari poteri. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva e non delegabile (fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 comma 11, 24 comma 2 e 26 comma 3 del presente Statuto), le decisioni concernenti:
  - a) le linee e le operazioni strategiche della Società, ivi compresa l'approvazione dei piani industriali e finanziari nonché il sistema degli obiettivi di rischio;
  - b) la nomina e la revoca dei componenti della Direzione Generale compresa l'eventuale designazione del Direttore Generale Vicario, ai sensi del successivo articolo 33; il conferimento delle relative deleghe, ai sensi del successivo articolo 22 comma 3, salvo che a ciò non venga delegato l'Amministratore Delegato;
  - c) l'approvazione e le modifiche del regolamento di Gruppo e del regolamento di Servizio, fatte salve le modifiche di ordine organizzativo relative a strutture di livello inferiore alle Direzioni;
  - d) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi sociali, alla Società o di Gruppo;
  - e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che determinano variazioni del Gruppo Bancario;
  - f) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo Bancario, anche tramite l'approvazione di regolamenti e politiche di Gruppo;
  - g) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità, della funzione di controllo dei rischi e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
  - h) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
  - i) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività, anche mediante l'approvazione di adeguati regolamenti interni ai sensi della precedente lettera c);
  - l) la definizione dei sistemi di remunerazione ed incentivazione degli Amministratori con incarichi esecutivi, dei membri della Direzione Generale, nonché di eventuali altre posizioni nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, assicurandone la coerenza con le strategie di lungo periodo della Società ed il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni ai fini del contenimento dei rischi aziendali.
2. Ferma restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente Statuto ai sensi del precedente comma 1:
  - a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
  - b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
  - c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
  - d) la riduzione di capitale sociale in caso di recesso del Socio;

- e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'articolo 2446 c.c. nel caso in cui la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.

---

## **ART. 19**

---

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all'Assemblea che lo ha eletto, nomina il Segretario Generale, che potrà essere scelto all'infuori dei suoi membri, anche tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società, purché in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le relative funzioni sono assolte da un sostituto nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione di chi presiede la riunione, anche tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società. Chiunque svolga le funzioni di Segretario è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario, che hanno facoltà, anche in via disgiunta, di trarne copia conforme.
3. Il Segretario Generale ha il compito di trasmettere ufficialmente alle componenti del Gruppo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Comitato Esecutivo nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata ai sensi del precedente art. 1 co. 4.

---

## **ART. 20**

---

1. Il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 26, convoca il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno bimestrale e, comunque, ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, e ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento telefonico e/o audiovisivo, ai sensi del successivo quarto comma.
3. Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione (a mero titolo esemplificativo, lettera raccomandata a.r. o a mani, telefax o posta elettronica), almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
4. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento telefonico e/o audiovisivo, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

---

**ART. 21**

---

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

---

**ART. 22**

---

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, può delegare la funzione di gestione ad un Comitato Esecutivo e/o ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.
2. Le deleghe di gestione attribuite al Comitato Esecutivo, ove nominato, così come quelle attribuite all'Amministratore Delegato, ove nominato, devono essere disciplinate in maniera chiara e puntuale, al fine di evitare ogni sovrapposizione di ruoli.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, può delegare ad organi e Dirigenti della Società, nonché in taluni casi anche ad altri dipendenti, specifici poteri, stabilendone i limiti e le modalità di esercizio con l'emanazione di specifica normativa interna, ferma restando la possibilità di avocare a sé operazioni rientranti nella delega conferita.
4. Periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

---

**ART. 23**

---

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette); ne fa parte di diritto l'Amministratore Delegato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo, anche allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.
2. Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti.
3. Al Comitato Esecutivo, ove nominato e nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, spetta l'esercizio della funzione di gestione e dei poteri generali in materia di erogazione del credito, ivi incluse le delibere richieste dall'articolo 136 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993; di tali delibere dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.
4. Il Comitato Esecutivo, sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, può, su proposta dell'Amministratore Delegato, delegare a dipendenti della Società specifici poteri in materia di erogazione del credito, stabilendone i limiti e le modalità di esercizio.



5. Il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Comitato stesso. In caso di assenza, le funzioni sono adempiute dal Consigliere membro del Comitato Esecutivo anziano.
6. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, la persona all'uopo nominata dal Comitato stesso su indicazione di chi presiede la riunione, secondo i criteri di cui all'articolo 19.
7. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del proprio Presidente o di chi ne fa le veci, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20, ovvero con quelle altre che lo stesso Comitato volesse stabilire.
8. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.
9. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, che hanno facoltà, anche in via disgiunta, di trarne copia conforme.
10. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento telefonico e/o audiovisivo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, quarto comma. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni – coerentemente con le previsioni di cui al precedente comma 5 – sono presiedute dal Consigliere anziano, presente nel luogo di convocazione.
11. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati, per legge e/o da provvedimenti delle autorità di vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

---

## **ART. 24**

---

1. L'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri ad esso conferiti ed in conformità agli indirizzi generali di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione:
  - a) è investito dei più ampi poteri per la gestione delle attività della Società;
  - b) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura nonché alle dimensioni della Banca e del Gruppo e riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica, e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulle sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo;
  - c) promuove l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, che si esplica attraverso l'emanazione di linee guida e direttive, in ordine alle quali spetta alle singole Società del Gruppo darne concreta attuazione;
  - d) in relazione a tali attribuzioni, propone al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo le deliberazioni aventi riflessi sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
2. L'Amministratore Delegato – salvo che non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e/o della individuazione e determinazione delle rispettive competenze – determina, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, i poteri dei membri della Direzione Generale, ove nominati.  
Può, inoltre, sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, delegare a dipendenti della Società specifici poteri, stabilendone i limiti e le modalità di esercizio.

---

## **ART. 25**

---

1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce dei comitati endoconsiliari con funzioni consultive e propositive, al fine di ottenere il necessario supporto.
2. Ferma restando la possibilità di avvalersi, ai sensi di legge, di analoghe funzioni presenti presso Crédit Agricole S.A., risultano necessari:
  - un comitato nomine con competenze riguardanti nomina degli esponenti delle cariche sociali;
  - un comitato per il controllo interno con competenze sulla gestione dei rischi, il sistema informativo contabile ed il sistema dei controlli interni;
  - un comitato per la remunerazione, con competenze sulle politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dei competenti organi.
3. I comitati istituiti sono composti, di regola, da 3 (tre) a 5 (cinque) membri tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze, esso fa parte di almeno un comitato. I comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente. I lavori di ciascun comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti. I poteri ed i regolamenti di funzionamento dei comitati istituiti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

## **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

---

## **ART. 26**

---

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni alla Società e/o ai relativi organi sociali ovvero di Gruppo. A tal fine il Presidente svolge un ruolo non esecutivo, salva la facoltà di assumere, in casi di urgenza, deliberazioni come previsto al successivo comma tre del presente articolo.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. A tal fine partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo.
3. In caso di urgenza, qualora non possa provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23, il Comitato Esecutivo, ove nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento chi lo sostituisce a norma del successivo quarto comma) e/o l'Amministratore Delegato possono assumere, su proposta di un membro della Direzione Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate, per legge e/o da provvedimenti delle autorità di vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
4. Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.  
Fermo restando quanto previsto al precedente terzo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono

adempite dal Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età e, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente anziano, dall'altro Vice Presidente; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

## **TITOLO IV**

### **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

---

#### **ART. 27**

---

1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.
2. Nei casi di urgenza, le operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare, potranno essere assunte anche in deroga alle procedure interne adottate dalla Società, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

## **TITOLO V**

### **CONTROLLI**

---

#### **ART. 28**

---

1. L'Assemblea ordinaria nomina, con le modalità previste dall'articolo 15, i componenti del Collegio Sindacale, aventi i requisiti previsti dalla legge, e più precisamente il Presidente del Collegio Sindacale, 4 (quattro) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.
2. I 5 (cinque) Sindaci effettivi e i 2 (due) supplenti durano in carica 3 (tre) esercizi.
3. I Sindaci cessano la propria attività alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito e sono rieleggibili.
4. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché alle Assemblee.
5. I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.  
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei componenti del Collegio Sindacale, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo.

6. L'Assemblea ordinaria determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico. L'Assemblea può inoltre riconoscere ai Sindaci una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se nominato, nonché dei comitati interni agli organi sociali cui prendano parte.
7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche a mezzo di sistemi di collegamento telefonico e/o audiovisivo, nel rispetto dei principi di cui al quarto comma dell'articolo 20.

---

## **ART. 29**

---

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni allo stesso assegnate dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate. Inoltre, vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale.
2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.  
A tal fine, il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.
3. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
4. Il Collegio Sindacale nello svolgimento dei propri compiti si avvale anche dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi devono, pertanto, essere trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo con funzione di controllo.
5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
6. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
7. Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire un'irregolarità di gestione o violazione di norme previste dalla normativa vigente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
8. Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Società.

---

**ART. 30**

---

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità, valgono le disposizioni di legge.

---

**ART. 31**

---

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche ove non obbligatorio per legge, può nominare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale circa l'identità del soggetto da nominare.
2. Tale dirigente deve essere in possesso di specifiche competenze in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa.
3. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi della disciplina vigente.
4. Per tutto quanto non previsto ai fini della regolamentazione dei poteri, dei doveri, delle modalità di esecuzione degli stessi, nonché delle responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si rinvia alle espresse disposizioni di legge.

**TITOLO VI****RAPPRESENTANZA LEGALE FIRMA SOCIALE**

---

**ART. 32**

---

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato. Essi hanno facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente articolo 26. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
3. Il Direttore Generale, ove nominato, ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 33.
4. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, ove nominato, possono, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, ove nominato,

possono autorizzare dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dagli stessi determinate, anche singolarmente.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato possono rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete ai membri della Direzione Generale.

## **TITOLO VII**

### **DIREZIONE GENERALE**

---

#### **ART. 33**

---

1. Possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione:
  - a) un Direttore Generale;
  - b) un Condirettore Generale;
  - c) uno o più Vice Direttori Generali.
2. Il Direttore Generale, ove nominato, svolge il proprio ruolo nei limiti dei poteri ad esso conferiti.
3. Il Condirettore Generale, ove nominato, coadiuva e supporta il Direttore Generale nell'esercizio delle proprie funzioni; al medesimo potranno essere, inoltre, attribuite particolari mansioni. In caso di mancata nomina, assenza o impedimento del Direttore Generale, ne fa le veci il Condirettore Generale, che potrà essere anche designato Direttore Generale Vicario, ai sensi del precedente art. 18.
4. Potranno, altresì, essere nominati uno o più Vice Direttori Generali con specifiche attribuzioni.
5. Ai membri della Direzione Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere attribuiti poteri di gestione corrente degli affari sociali e di organizzazione della Società nonché il presidio del relativo coordinamento.
6. Il Direttore Generale e/o il Condirettore Generale, se nominati, partecipano, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

## **TITOLO VIII**

### **BILANCIO ED UTILI**

---

#### **ART. 34**

---

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio inerente a ciascun esercizio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, osservate le norme di legge, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

---

**ART. 35**

---

1. L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, ferma restando la possibilità di destinare, in tutto o in parte, l'utile netto alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva.
2. Parte dell'utile netto potrà altresì essere destinata alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo, il cui utilizzo è rimesso alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

---

**ART. 36**

---

1. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

**TITOLO IX****DISPOSIZIONI FINALI**

---

**ART. 37**

---

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge.

Allegato 3(b)

Statuto post-fusione della Società Incorporante



**STATUTO  
SOCIALE**

# STATUTO

## INDICE

TITOLO I .....	3
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ.....	3
TITOLO II.....	4
CAPITALE SOCIALE ED AZIONI .....	4
TITOLO III.....	5
GOVERNO SOCIETARIO .....	5
ASSEMBLEA .....	5
6	
AMMINISTRAZIONE.....	8
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	14
TITOLO IV.....	15
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	15
TITOLO V .....	15
CONTROLLI .....	15
TITOLO VI.....	17
RAPPRESENTANZA LEGALE FIRMA SOCIALE.....	17
TITOLO VII.....	18
DIREZIONE GENERALE.....	18
TITOLO VIII .....	19
BILANCIO ED UTILI .....	19
TITOLO IX.....	19
DISPOSIZIONI FINALI.....	19

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

---

#### **ART. 1**

---

1. È costituita una società per azioni denominata "Crédit Agricole Cariparma S.p.A.", che prosegue l'attività dell'originaria Cassa di Risparmio di Parma.
  2. La Società è Banca ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
  3. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A..
  4. La Società è Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e, in quanto tale, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
- 

#### **ART. 2**

---

1. La Società ha sede legale in Parma. Essa può istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.
- 

#### **ART. 3**

---

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata.
- 

#### **ART. 4**

---

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente ed anche per il tramite di società controllate.
2. La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere, direttamente ed anche per il tramite di società controllate tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita, inoltre, ogni altra attività strumentale, anche a favore del Gruppo di appartenenza, o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo Bancario.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

---

#### ART. 5

---

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 934.837.845,00 (novecentotrentaquattromilioniottocentotrentasettemilaottocentoquarantacinque virgola zero zero), diviso in n. 934.837.845 (novecentotrentaquattromilioniottocentotrentasettemilaottocentoquarantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
4. Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi.
5. **In data [-], l'Assemblea straordinaria dei Soci, nell'approvare il progetto di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., ha deliberato (a) un aumento di capitale di massimi nominali Euro 1.931.935,00, mediante emissione di massime n. 1.931.935 azioni ordinarie da nominali Euro 1 ciascuna, da assegnare in concambio ai titolari delle azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.; (b) un aumento di capitale di massimi nominali Euro 1.543.042,00, mediante emissione di massime n. 1.543.042 azioni ordinarie da nominali Euro 1 ciascuna, da assegnare in concambio ai titolari delle azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.; (c) un aumento di capitale di massimi nominali Euro 950.938,00, mediante emissione di massime n. 950.938 azioni ordinarie da nominali Euro 1 ciascuna, da assegnare in concambio ai titolari delle azioni ordinarie Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.; e (d) un aumento di capitale di massimi nominali Euro 7.727.737,00, mediante emissione di massime n. 7.727.737 azioni ordinarie da nominali Euro 1 ciascuna, a servizio della facoltà spettante ai titolari dei "Warrant Azioni Ordinarie Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. 23/09/2016-23/09/2021" di sottoscrivere, al prezzo di esercizio di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta), n. 0,07 (zero virgola zero sette) azioni ordinarie della Società.**

---

#### ART. 6

---

1. La qualità di Socio importa adesione allo Statuto. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

---

#### ART. 7

---

1. I Soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. È escluso il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **TITOLO III**

### **GOVERNO SOCIETARIO**

---

#### **ART. 8**

---

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
  - a) all'Assemblea dei Soci;
  - b) al Consiglio di Amministrazione;
  - c) al Comitato Esecutivo, ove nominato;
  - d) all'Amministratore Delegato, ove nominato;
  - e) al Collegio Sindacale;
  - f) al Direttore Generale, al Condirettore Generale ed ai Vice Direttori Generali, ove nominati.

### **ASSEMBLEA**

---

#### **ART. 9**

---

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 

#### **ART. 10**

---

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito dell'Unione Europea mediante avviso, pubblicato 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale o comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione (a mero titolo esemplificativo, lettera raccomandata a.r. o a mani, telefax o posta elettronica). L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.
2. Il diritto di intervento e la rappresentanza dei Soci nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge.
3. È ammessa la possibilità che l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in collegamento telefonico e/o audiovisivo, a condizione che possa essere accertata in qualsiasi momento, dal Presidente dell'Assemblea, l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L'adunanza si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti chi presiede l'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

---

## **ART. 11**

---

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **ART. 12**

---

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce, ai sensi del quarto comma del successivo articolo 26.
2. Spetta al Presidente accertare il diritto dei Soci ad intervenire all'Assemblea, constatarne la valida costituzione, accertare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da 2 (due) scrutatori da lui prescelti tra i presenti.
4. Nei casi di cui all'articolo 2375, secondo comma, Codice Civile, ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

## **ART. 13**

---

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con voto palese sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria dei Soci approva altresì:
  - i compensi spettanti ai membri degli organi da essa nominati;
  - le politiche di remunerazione degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo del personale e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei provvedimenti delle autorità tempo per tempo vigenti;
  - gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
  - i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, nonché ad eventuali altre posizioni, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;

- le eventuali proposte di elevare:

(i) il rapporto di 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;

(ii) il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;

a condizione che l'Assemblea, chiamata ad assumere le deliberazioni di cui al precedente alinea (i) e (ii), sia costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ovvero la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea viene costituita.

4. All'Assemblea deve essere fornita adeguata informativa in merito all'attuazione delle delibere adottate nell'ambito delle materie sopra elencate.

---

## **ART. 14**

---

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio, ove necessario.

---

## **ART. 15**

---

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si osservano le seguenti disposizioni.

2. Tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione i) della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, iii) di una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei membri da eleggere dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché da eventuali regolamenti interni e iv) della loro accettazione della candidatura.

3. Ciascun Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4. Per l'elezione dei membri degli organi societari si procede come segue. I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, risultando eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

5. Con riferimento ai membri del Collegio Sindacale, il candidato risultato primo per numero di voti assume la carica di Presidente, i candidati successivi in graduatoria assumono la carica di Sindaco effettivo, fino al raggiungimento del numero prestabilito nel presente Statuto, e, infine, sono eletti i Sindaci supplenti, fino al raggiungimento del numero previsto dal presente Statuto.
6. Nel caso in cui più candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun membro o ne sia stato eletto il minor numero. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un candidato ovvero tutte ne abbiano eletto lo stesso numero, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
7. L'applicazione delle presenti disposizioni deve comunque consentire che almeno un candidato venga eletto da parte dei Soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.
8. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti dell'organo saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea.
9. Ove, nei termini, non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

## **AMMINISTRAZIONE**

---

### **ART. 16**

---

1. L'amministrazione della Società spetta esclusivamente agli Amministratori nominati dall'Assemblea, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione della Società, che esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e dei componenti della Direzione Generale, se nominati ai sensi delle successive disposizioni del presente Statuto.
3. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) – che vengono nominati dall'Assemblea, secondo le modalità di cui all'articolo 15, e che rimane invariato fino a diversa determinazione dell'Assemblea medesima.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa applicabile.
5. I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.



6. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidente/i.
7. Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto, indicato nella lista a cui apparteneva il candidato cessato, secondo l'ordine progressivo della lista. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo tale meccanismo, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo atti di ordinaria gestione.
8. Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di un numero adeguato di Amministratori non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.  
I Consiglieri non esecutivi prendono parte alle procedure di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e gestione dei rischi.
9. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati deve essere costituito da Consiglieri indipendenti, muniti dei requisiti di legge.  
Ferma restando, ove più stringente, l'applicazione di requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile, non possono essere nominati Consiglieri indipendenti i seguenti soggetti:
  - a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
10. Il venire meno dei requisiti di indipendenza come sopra definiti, in capo ad un Amministratore, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito, in caso contrario l'Amministratore decadrà.
11. Nel caso venga a mancare il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.
12. I Consiglieri indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e fanno parte dei comitati nomine, remunerazione e controllo interno, ove istituiti.
13. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere incarichi esecutivi di amministrazione e direzione, né di controllo in altri gruppi bancari o assicurativi, fatta eccezione per il Gruppo Crédit Agricole.  
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo.

---

#### **ART. 17**

---

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.
  2. L'Assemblea può inoltre riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
  3. La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente e, se nominati, dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea.
- 

#### **ART. 18**

---

1. Il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento della funzione di supervisione strategica è investito dei necessari poteri. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva e non delegabile (fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 comma 11, 24 comma 2 e 26 comma 3 del presente Statuto), le decisioni concernenti:
  - a) le linee e le operazioni strategiche della Società, ivi compresa l'approvazione dei piani industriali e finanziari nonché il sistema degli obiettivi di rischio;
  - b) la nomina e la revoca dei componenti della Direzione Generale compresa l'eventuale designazione del Direttore Generale Vicario, ai sensi del successivo articolo 33; il conferimento delle relative deleghe, ai sensi del successivo articolo 22 comma 3, salvo che a ciò non venga delegato l'Amministratore Delegato;
  - c) l'approvazione e le modifiche del regolamento di Gruppo e del regolamento di Servizio, fatte salve le modifiche di ordine organizzativo relative a strutture di livello inferiore alle Direzioni;
  - d) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi sociali, alla Società o di Gruppo;
  - e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che determinano variazioni del Gruppo Bancario;
  - f) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo Bancario, anche tramite l'approvazione di regolamenti e politiche di Gruppo;
  - g) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità, della funzione di controllo dei rischi e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
  - h) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

- i) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività, anche mediante l'approvazione di adeguati regolamenti interni ai sensi della precedente lettera c);
  - l) la definizione dei sistemi di remunerazione ed incentivazione degli Amministratori con incarichi esecutivi, dei membri della Direzione Generale, nonché di eventuali altre posizioni nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, assicurandone la coerenza con le strategie di lungo periodo della Società ed il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni ai fini del contenimento dei rischi aziendali.
2. Ferma restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente Statuto ai sensi del precedente comma 1:
- a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* c.c.;
  - b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
  - c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
  - d) la riduzione di capitale sociale in caso di recesso del Socio;
  - e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
  - f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
  - g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'articolo 2446 c.c. nel caso in cui la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.

---

## **ART. 19**

---

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all'Assemblea che lo ha eletto, nomina il Segretario Generale, che potrà essere scelto all'infuori dei suoi membri, anche tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società, purché in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le relative funzioni sono assolte da un sostituto nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione di chi presiede la riunione, anche tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società. Chiunque svolga le funzioni di Segretario è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario, che hanno facoltà, anche in via disgiunta, di trarne copia conforme.
3. Il Segretario Generale ha il compito di trasmettere ufficialmente alle componenti del Gruppo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Comitato Esecutivo nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata ai sensi del precedente art. 1 co. 4.

---

## **ART. 20**

---

1. Il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 26, convoca il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno bimestrale e, comunque, ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, e ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea. L'avviso

potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento telefonico e/o audiovisivo, ai sensi del successivo quarto comma.

3. Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione (a mero titolo esemplificativo, lettera raccomandata a.r. o a mani, telefax o posta elettronica), almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
4. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento telefonico e/o audiovisivo, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

---

## **ART. 21**

---

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

---

## **ART. 22**

---

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, può delegare la funzione di gestione ad un Comitato Esecutivo e/o ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.
2. Le deleghe di gestione attribuite al Comitato Esecutivo, ove nominato, così come quelle attribuite all'Amministratore Delegato, ove nominato, devono essere disciplinate in maniera chiara e puntuale, al fine di evitare ogni sovrapposizione di ruoli.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, può delegare ad organi e Dirigenti della Società, nonché in taluni casi anche ad altri dipendenti, specifici poteri, stabilendone i limiti e le modalità di esercizio con l'emanazione di specifica normativa interna, ferma restando la possibilità di avocare a sé operazioni rientranti nella delega conferita.
4. Periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

---

## **ART. 23**

---

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette); ne fa parte di diritto l'Amministratore Delegato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo, anche allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.
2. Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti.
3. Al Comitato Esecutivo, ove nominato e nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, spetta l'esercizio della funzione di gestione e dei poteri generali in materia di erogazione del credito, ivi incluse le delibere richieste dall'articolo 136 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993; di tali delibere dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.
4. Il Comitato Esecutivo, sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, può, su proposta dell'Amministratore Delegato, delegare a dipendenti della Società specifici poteri in materia di erogazione del credito, stabilendone i limiti e le modalità di esercizio.
5. Il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Comitato stesso. In caso di assenza, le funzioni sono adempiute dal Consigliere membro del Comitato Esecutivo anziano.
6. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, la persona all'uopo nominata dal Comitato stesso su indicazione di chi presiede la riunione, secondo i criteri di cui all'articolo 19.
7. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del proprio Presidente o di chi ne fa le veci, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20, ovvero con quelle altre che lo stesso Comitato volesse stabilire.
8. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.
9. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, che hanno facoltà, anche in via disgiunta, di trarne copia conforme.
10. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento telefonico e/o audiovisivo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, quarto comma. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni – coerentemente con le previsioni di cui al precedente comma 5 – sono presiedute dal Consigliere anziano, presente nel luogo di convocazione.
11. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati, per legge e/o da provvedimenti delle autorità di vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

---

## **ART. 24**

---

1. L'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri ad esso conferiti ed in conformità agli indirizzi generali di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione:
  - a) è investito dei più ampi poteri per la gestione delle attività della Società;

- b) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura nonché alle dimensioni della Banca e del Gruppo e riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica, e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulle sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo;
  - c) promuove l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, che si esplica attraverso l'emanazione di linee guida e direttive, in ordine alle quali spetta alle singole Società del Gruppo darne concreta attuazione;
  - d) in relazione a tali attribuzioni, propone al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo le deliberazioni aventi riflessi sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
2. L'Amministratore Delegato – salvo che non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e/o della individuazione e determinazione delle rispettive competenze – determina, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, i poteri dei membri della Direzione Generale, ove nominati.  
Può, inoltre, sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, delegare a dipendenti della Società specifici poteri, stabilendone i limiti e le modalità di esercizio.

---

## **ART. 25**

---

1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce dei comitati endoconsiliari con funzioni consultive e propositive, al fine di ottenere il necessario supporto.
2. Ferma restando la possibilità di avvalersi, ai sensi di legge, di analoghe funzioni presenti presso Crédit Agricole S.A., risultano necessari:
  - un comitato nomine con competenze riguardanti nomina degli esponenti delle cariche sociali;
  - un comitato per il controllo interno con competenze sulla gestione dei rischi, il sistema informativo contabile ed il sistema dei controlli interni;
  - un comitato per la remunerazione, con competenze sulle politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dei competenti organi.
3. I comitati istituiti sono composti, di regola, da 3 (tre) a 5 (cinque) membri tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze, esso fa parte di almeno un comitato. I comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente. I lavori di ciascun comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti. I poteri ed i regolamenti di funzionamento dei comitati istituiti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

## **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

---

### **ART. 26**

---

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni alla Società e/o ai relativi organi sociali ovvero di Gruppo. A tal fine il Presidente svolge un ruolo non esecutivo, salva la facoltà di assumere, in casi di urgenza, deliberazioni come previsto al successivo comma tre del presente articolo.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. A tal fine partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo.
3. In caso di urgenza, qualora non possa provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23, il Comitato Esecutivo, ove nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento chi lo sostituisce a norma del successivo quarto comma) e/o l'Amministratore Delegato possono assumere, su proposta di un membro della Direzione Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate, per legge e/o da provvedimenti delle autorità di vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
4. Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.  
Fermo restando quanto previsto al precedente terzo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono adempiute dal Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età e, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente anziano, dall'altro Vice Presidente; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.
5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

## **TITOLO IV**

### **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

---

#### **ART. 27**

---

1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.
2. Nei casi di urgenza, le operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare, potranno essere assunte anche in deroga alle procedure interne adottate dalla Società, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

## **TITOLO V**

### **CONTROLLI**

---

#### **ART. 28**

---

1. L'Assemblea ordinaria nomina, con le modalità previste dall'articolo 15, i componenti del Collegio Sindacale, aventi i requisiti previsti dalla legge, e più precisamente il Presidente del Collegio Sindacale, 4 (quattro) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.
2. I 5 (cinque) Sindaci effettivi e i 2 (due) supplenti durano in carica 3 (tre) esercizi.
3. I Sindaci cessano la propria attività alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito e sono rieleggibili.
4. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché alle Assemblee.
5. I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.  
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei componenti del Collegio Sindacale, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo.
6. L'Assemblea ordinaria determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico. L'Assemblea può inoltre riconoscere ai Sindaci una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se nominato, nonché dei comitati interni agli organi sociali cui prendano parte.
7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche a mezzo di sistemi di collegamento telefonico e/o audiovisivo, nel rispetto dei principi di cui al quarto comma dell'articolo 20.

---

## **ART. 29**

---

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni allo stesso assegnate dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate. Inoltre, vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale.
2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.  
A tal fine, il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.
3. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
4. Il Collegio Sindacale nello svolgimento dei propri compiti si avvale anche dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi devono, pertanto, essere trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo con funzione di controllo.



5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
6. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
7. Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire un'irregolarità di gestione o violazione di norme previste dalla normativa vigente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
8. Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Società.

---

## **ART. 30**

---

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità, valgono le disposizioni di legge.

---

## **ART. 31**

---

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche ove non obbligatorio per legge, può nominare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale circa l'identità del soggetto da nominare.
2. Tale dirigente deve essere in possesso di specifiche competenze in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa.
3. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi della disciplina vigente.
4. Per tutto quanto non previsto ai fini della regolamentazione dei poteri, dei doveri, delle modalità di esecuzione degli stessi, nonché delle responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si rinvia alle espresse disposizioni di legge.

## **TITOLO VI**

### **RAPPRESENTANZA LEGALE FIRMA SOCIALE**

---

## **ART. 32**

---

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato. Essi hanno facoltà di promuovere azioni

innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente articolo 26. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
3. Il Direttore Generale, ove nominato, ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 33.
4. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, ove nominato, possono, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, ove nominato, possono autorizzare dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dagli stessi determinate, anche singolarmente.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato possono rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete ai membri della Direzione Generale.

## **TITOLO VII**

### **DIREZIONE GENERALE**

---

#### **ART. 33**

---

1. Possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione:
  - a) un Direttore Generale;
  - b) un Condirettore Generale;
  - c) uno o più Vice Direttori Generali.
2. Il Direttore Generale, ove nominato, svolge il proprio ruolo nei limiti dei poteri ad esso conferiti.
3. Il Condirettore Generale, ove nominato, coadiuva e supporta il Direttore Generale nell'esercizio delle proprie funzioni; al medesimo potranno essere, inoltre, attribuite particolari mansioni. In caso di mancata nomina, assenza o impedimento del Direttore Generale, ne fa le veci il Condirettore Generale, che potrà essere anche designato Direttore Generale Vicario, ai sensi del precedente art. 18.
4. Potranno, altresì, essere nominati uno o più Vice Direttori Generali con specifiche attribuzioni.
5. Ai membri della Direzione Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere attribuiti poteri di gestione corrente degli affari sociali e di organizzazione della Società nonché il presidio del relativo coordinamento.

6. Il Direttore Generale e/o il Condirettore Generale, se nominati, partecipano, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

## **TITOLO VIII**

### **BILANCIO ED UTILI**

---

#### **ART. 34**

---

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio inerente a ciascun esercizio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, osservate le norme di legge, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 

#### **ART. 35**

---

1. L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, ferma restando la possibilità di destinare, in tutto o in parte, l'utile netto alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva.
  2. Parte dell'utile netto potrà altresì essere destinata alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo, il cui utilizzo è rimesso alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 

#### **ART. 36**

---

1. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

---

#### **ART. 37**

---

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge.

